

PROPOSTA DI LEGGE***“Norme per la disciplina delle rievocazioni storiche regionali.
Interventi di valorizzazione del patrimonio storico - culturale intangibile e delle
tradizioni della cultura popolare della Toscana”*****RELAZIONE ILLUSTRATIVA****PREMESSA**

La Toscana è terra di pratiche di rievocazione storica largamente radicate nel territorio e nel tessuto sociale, prova ne sono le non poche manifestazioni, di rilievo anche internazionale, che richiamano periodicamente nelle zone interessate flussi turistici considerevoli e che al contempo rivelano la straordinaria capacità di animazione dei luoghi e delle comunità, sia delle maggiori città che dei piccoli centri. Negli ultimi decenni il vasto panorama della rievocazione storica si è arricchito di numerosi eventi, capillarmente diffusi in quasi tutti i comuni.

Il radicamento sociale delle manifestazioni e delle associazioni che le animano è prova tangibile della forte tradizione di valori e di partecipazione civica propria della Toscana. Alle spalle delle pratiche di rievocazione storica, infatti, operano spesso gruppi e organizzazioni senza fini di lucro impegnati nell'organizzazione degli eventi e nella valorizzazione e diffusione di tradizioni, usi e abiti storici. E' l'attività di questi soggetti che si traduce in uno strumento di coesione sociale, grazie al carattere di inclusività proprio del volontariato. L'operato di queste associazioni è inoltre mezzo di coinvolgimento e trasmissione alle nuove generazioni, verso le quali esercita un ruolo attrattivo favorito anche dal collegamento della rete associativa con ampi circuiti di scambio in Italia e all'estero. Inoltre, attraverso la ricostruzione di pratiche, ambienti, abiti, armi, cibo e cultura materiale di diverse epoche storiche ad opera di appassionati e cultori, che si definiscono rievocatori e che per lo più aderiscono ad associazioni di volontariato, lo spirito festivo spesso si unisce alla più specifica e recente pratica dell' historical reenactment, con il suo indiscutibile rilievo culturale.

Fra l'altro, le diverse forme della cultura popolare e delle tradizioni locali sono oggi oggetto di studi e di forte attenzione da parte del mondo accademico e degli studiosi, tanto da aver assunto un rilievo e una caratterizzazione tali da venire a pieno titolo inquadrati nell'ambito del "patrimonio culturale intangibile" come definito dalla Convenzione Unesco del 2003, ratificata dall'Italia il 30 ottobre 2007. I gruppi locali che ne curano l'organizzazione possono infatti esser considerati a tutti gli effetti "comunità patrimoniali", nel senso assegnato a questo termine dalla "Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società" cd di Faro, nella quale si definisce il patrimonio culturale come "un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione", e la comunità patrimoniale come "un insieme di persone che attribuisce valore ad aspetti specifici del patrimonio culturale, e che desidera, nel quadro di un'azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future" .

E' pur vero, inoltre, che l'Europa si è fatta parte attiva rispetto alla promozione del patrimonio culturale, tanto che nel 2018 è stato istituito l'Anno europeo del patrimonio culturale, con lo scopo di celebrarlo come risorsa condivisa, sensibilizzando alla storia e ai valori comuni e rafforzando il senso di appartenenza a uno spazio culturale e politico

comune europeo. In questo contesto, nelle varie sfaccettature di patrimonio tangibile e intangibile, la rievocazione storica rappresenta parte di quell'espressione di bene comune tramandato dalle generazioni precedenti come eredità a favore di quelle a venire, nel quale si muove il quadro d'azione europeo.

Si rileva altresì che interventi statali in materia di rievocazioni storiche, fra i quali l'istituzione del Fondo nazionale per la rievocazione storica di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Legge di bilancio 2017", attestano l'attenzione crescente per tale fenomeno e la rivalutazione culturale del contesto sociale che lo vivifica. Essi inoltre denotando la coerenza dei valori e delle finalità posti a fondamento del presente intervento legislativo con i criteri che lo Stato ha stabilito per il riparto del Fondo predetto, quali, oltre alla qualità culturale delle manifestazioni, le loro ricadute sul territorio in termini anche di coinvolgimento sociale e di attrattiva turistica, il radicamento nel tempo delle manifestazioni, la capacità di valorizzare il patrimonio culturale del territorio anche in un rapporto fra le generazioni.

Sul fronte regionale la Toscana, con la legge regionale n. 5 del 2012, nel perseguimento delle finalità statutarie di tutela e valorizzazione, oltre che del patrimonio storico e artistico in senso lato, anche delle forme della cultura popolare, ha avviato un importante percorso di riconoscimento, sostegno e valorizzazione del mondo delle associazioni e della realtà delle manifestazioni di rievocazione storica. Tuttavia, lo sviluppo che nell'arco del tempo si è avuto di tali associazioni e delle attività di rievocazione, di cui le manifestazioni sono unicamente l'espressione più visibile e coinvolgente, ma non la sola, ha sollecitato la consapevolezza di dover effettuare una revisione della disciplina, compiendo una trasformazione dell'orizzonte culturale delle norme e aprendo l'intervento legislativo regionale ad una governance diffusa del fenomeno delle manifestazioni storiche e dell'associazionismo che muove questo significativo fenomeno, con un maggior coinvolgimento delle amministrazioni locali anche attraverso gli strumenti normativi della co progettazione fra enti e associazioni, anche alla luce della normativa statale in tema di terzo settore e della recentissima legge regionale in materia, la n. 65/2020. Inoltre, ulteriori intenti della proposta di legge sono, per un verso, quello di profilare una più spiccata azione di promozione degli eventi e soprattutto una valorizzazione e una premialità dell'iniziativa dal basso, per altro verso, quello di sancire il riconoscimento del valore culturale delle manifestazioni, con il conseguente coinvolgimento del mondo della scuola e, attraverso di esso, con l'offerta di stimoli all'apprendimento.

A tal proposito si è trovato fulcro nel sistema nazionale d'istruzione e formazione che, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, promuove la conoscenza storico-critica del patrimonio culturale, sostenendo le progettualità delle istituzioni scolastiche volte alla sua valorizzazione e diffusione, mediante il potenziamento dell'offerta formativa con percorsi curricolari, in alternanza scuola-lavoro o con specifiche iniziative extrascolastiche, programmabili anche nella forma di reti di scuole. Tra gli strumenti per assicurare la valorizzazione del patrimonio culturale da parte delle istituzioni scolastiche è prevista anche l'attivazione di specifici accordi e collaborazioni con soggetti terzi, accreditati dal Ministero dell'istruzione e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ovvero dalle regioni o dalle province autonome, anche con enti locali e altri soggetti pubblici e privati, ivi inclusi i soggetti del terzo settore operanti nel settore, finalizzati ad assicurare una condivisione di risorse laboratoriali, strumentali e professionali, nell'ottica di promuovere la partecipazione delle studentesse e degli studenti a percorsi di conoscenza del patrimonio culturale, per potenziarne le competenze pratiche e storico-critiche.

Quanto fin qui illustrato attesta dunque, da un lato, un contesto comunitario e nazionale articolato ed evoluto, e dall'altro, un accresciuto sviluppo dei fenomeni rievocativi anche a livello locale e la consapevolezza della Regione della rilevanza di tali fenomeni e della corrispondenza delle loro finalità con i principi e le finalità della stessa azione regionale. Alla luce di tutto ciò la proposta di legge si presenta come necessaria e radicale riformulazione delle disposizioni regionali vigenti. Essa interviene, oltre che su quanto poco sopra esposto, anche in termini di semplificazione dell'impianto originario degli elenchi delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica come previsti dalla citata l.r. 5/2012, attraverso il superamento della dicotomia tra ricostruzione e rievocazione storica e con la riconduzione e ricognizione delle manifestazioni attraverso un calendario, articolato su base territoriale, così da farne la fonte di riconoscimento ufficiale delle manifestazioni storiche regionali. La proposta, quindi, interviene sulle componenti del vigente Comitato, istituendo il "Comitato regionale delle rievocazioni storiche", e meglio definendone le competenze. Affiancando all'amministrazione, in rapporto sinergico con il Comitato, un organismo di consulenza scientifica, L'"Osservatorio regionale delle rievocazioni storiche", che sviluppi il rapporto fra amministrazione, mondo delle associazioni, mondo della ricerca universitaria e mondo della scuola a garanzia del rigore culturale alla base delle scelte pubbliche, ma anche quale soggetto idoneo a supportare l'azione pubblica con ricerche, organizzazioni di convegni e offerta formativa per le associazioni e i singoli attivi nel campo dell'organizzazione della rievocazione storica. La scelta più innovativa della proposta di legge risiede, comunque, nell'attivazione del sistema della co progettazione, ormai codificato dalla normativa statale e regionale del terzo settore, per l'organizzazione sinergica degli eventi in un quadro di valorizzazione del sistema della sussidiarietà istituzionale e sociale. La proposta di legge, infine, mira ad arricchire il sistema di promozione delle manifestazioni e del territorio che le esprime in collaborazione con l'operato di Toscana Promozione e soprattutto attivando i rapporti col mondo della scuola.

La disciplina che si viene a proporre, stante la sua più ampia portata, rende necessario per la sua compiuta articolazione il rinvio a disposizioni attuative di dettaglio che, data la profonda innovatività del dettato legislativo, si ritiene più adeguato che assumano la forma della deliberazione di Giunta regionale così da garantire una maggiore flessibilità dello strumento dispositivo utile a consentire gli adeguamenti che potrebbero rendersi necessari nella prima fase applicativa delle norme.

La novità e l'ampiezza di prospettiva dell'intervento legislativo comportano la necessaria abrogazione della legge regionale n. 5/2012 e la previsione di entrata in vigore in via d'urgenza, data l'esigenza di porre mano rapidamente all'apparato attuativo delle norme, in vista dell'auspicata ripresa di manifestazioni pubbliche.

Descrizione dell'articolato

La presente proposta di legge si compone di 18 articoli dal seguente specifico contenuto:

Art. 1 Oggetto e finalità

L'articolo si compone di due commi.

Nel comma 1, richiamato il contesto dei principi statutari che presidiano la materia ed il quadro normativo statale di riferimento, si enuncia la finalità d'incentivazione delle iniziative di promozione delle manifestazioni di rievocazione storica, nell'ambito degli interventi di valorizzazione della cultura e della conoscenza storica del territorio regionale, nonché l'ulteriore e parallela finalità di dare sostegno alle forme associative in ambito culturale e sociale.

Il comma 2, richiamato il ruolo della Regione nel quadro della governance e dunque il raccordo con il sistema degli enti locali, con il mondo dell'associazionismo e con le istituzioni educative, prevede interventi di natura contributiva a sostegno delle manifestazioni di rievocazione storica, delle associazioni del terzo settore impegnate nelle attività e pratiche di rievocazione storica, nonché ad incentivo dello sviluppo di progetti e programmi di conoscenza storica del territorio regionale e di forme di turismo sostenibile ad essi connesse.

Art. 2 Definizioni

L'articolo si compone di tre commi che, ai fini della presente legge, declinano rispettivamente la definizione delle espressioni "rievocazione storica", "manifestazione di rievocazione storica" e "associazione di rievocazione storica". L'impianto definitorio si avvale degli elementi derivanti del contesto culturale consolidato in materia.

Art. 3 Calendario delle manifestazioni di rievocazione storica della Toscana e logo identificativo

L'articolo si compone di 4 commi.

Il comma 1 stabilisce che la Giunta regionale, su proposta del Comitato delle rievocazioni storiche, approvi il calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica che si tengono sul territorio regionale ad opera della sinergica organizzazione da parte di enti locali ed associazioni. Il calendario diventa strumento di ufficializzazione delle manifestazioni, alla stregua ed in sostituzione dei vigenti elenchi. Il comma 2 stabilisce infatti che le manifestazioni iscritte al calendario possano fare utilizzo di un logo identificativo che le classifichi come "Manifestazioni storica della Regione Toscana"

L'articolazione del calendario è su base provinciale, come stabilito dal comma 3, che prevede inoltre che del calendario venga data la massima diffusione sia da parte della Regione, attraverso le proprie attività di comunicazione, sia attraverso le attività di promozione che verranno poste in atto ai sensi dell'articolo 12 per mezzo della collaborazione con Toscana promozione turistica. Il comma 4 rinvia alle disposizioni attuative di cui all'articolo 13 la definizione di dettaglio delle caratteristiche del logo, la più esatta articolazione territoriale del calendario ed il dettato specifico delle modalità e dei requisiti per l'iscrizione ad esso delle manifestazioni.

Art. 4 Elenco regionale delle associazioni di rievocazione storica e logo identificativo

L'articolo si compone di 5 commi nei quali è stabilita l'istituzione presso la Giunta regionale dell'elenco delle associazioni di rievocazione storica della Toscana, senza ulteriori articolazioni interne, al contrario del vigente elenco che si compone di due distinte parti, rispettivamente, per le associazioni di rievocazione e per le associazioni di ricostruzione storica. Il comma 2 stabilisce che le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 1 possono utilizzare nelle proprie attività un logo identificativo recante la dicitura "Associazione storica della Regione Toscana", rinviando alle disposizioni attuative di cui

all'articolo 13, l'esatta definizione del logo e le modalità dell'autorizzazione e della revoca del suo utilizzo.

Si stabilisce quindi al comma 3 che l'elenco sia soggetto ad aggiornamento annuale entro il 30 novembre di ogni anno, sulla base delle domande presentate dalle associazioni ai sensi dell'articolo 5.

A tenore dei commi 4 e 5 si stabilisce che l'elenco sia tenuto ed aggiornato a cura della competente struttura della Giunta regionale e che di esso e dei suoi aggiornamenti sia effettuata pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Art.5 Iscrizione delle associazioni all'elenco regionale

Articolo di particolare rilevanza poiché perimetra l'ambito e i requisiti che individuano le associazioni ammesse all'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'articolo 4. La disposizione si compone di 3 commi. Il comma 1 stabilisce che sono iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 4 le associazioni senza fini di lucro costituite da almeno 2 anni ed iscritte nei registri del terzo settore ai sensi della vigente normativa statale e regionale, che abbiano organizzato o cooperato alla realizzazione di almeno una delle manifestazioni di cui all'art. 2, comma 2, o che svolgano attività di divulgazione e conservazione della tradizione nell'ambito della rievocazione storica.

I successivi commi 2 e 3 disciplinano le modalità di presentazione della domanda d'iscrizione, da effettuarsi tramite modello predisposto dall'amministrazione regionale e i documenti di accompagnamento, fra cui, innanzitutto, lo Statuto e l'atto costitutivo dell'Associazione. Si effettua anche in questo caso un rinvio a norme attuative per il maggior dettaglio del quadro dispositivo. La norma si completa di una disciplina transitoria di cui si darà illustrazione in riferimento all'articolo 15.

Art. 6 Comitato regionale delle rievocazioni storiche della Toscana

La norma si compone di 7 commi che disciplinano l'istituzione, la composizione le competenze e alcuni aspetti dell'organizzazione del Comitato delle rievocazioni storiche della Toscana

Al comma 1 è dunque istituito, presso la Giunta regionale, il Comitato regionale delle rievocazioni storiche della Toscana quale organismo di programmazione, consulenza e proposta.

Il comma 2 stabilisce la composizione dell'organismo, articolata su rappresentanze della Regione, per parte consiliare, degli enti locali e delle associazioni di rievocazione. In dettaglio, fanno parte del comitato: due consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale; dieci sindaci, fra cui il sindaco della Città metropolitana di Firenze, o suo delegato, e nove sindaci designati dai comuni capoluogo, o loro delegati; dieci membri, uno per la Città metropolitana di Firenze ed uno per ciascuna provincia, designati dalle associazioni iscritte all'elenco di cui all'articolo 4. Si rinvia alle disposizioni attuative per il dettaglio di dettaglio delle designazioni dei componenti

Il comma 3 pone in capo al Presidente della Giunta regionale la competenza a nominare, oltre ai membri dell'organismo, anche il suo Presidente, facendo richiamo al rispetto delle disposizioni in materia di nomine e designazioni della Regione.

A fini di raccordo sinergico fra il Comitato e l'Osservatorio, organismo di consulenza scientifica di cui si dirà con riguardo all'articolo 7, col comma 4 si stabilisce che alle sedute del Comitato partecipi senza diritto di voto il Direttore della struttura regionale competente in materia di cultura, o suo delegato. Tale Direttore è infatti individuato quale coordinatore del menzionato Osservatorio.

Il comma 5 elenca in termini non esaustivi i principali compiti e funzioni del Comitato, stabilendo che, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 7, esso effettua quanto segue: redige la proposta di Calendario di cui all'articolo 3, entro il 31 maggio di ciascun anno; esprime, entro il 30 giugno di ciascun anno, parere sulle priorità di realizzazione delle manifestazioni oggetto di contribuzione e finanziamento di cui all'articolo 9 nonché di promozione ai sensi dell'articolo 12; elabora, entro il 30 settembre di ogni anno, la proposta di relazione di cui all'articolo 14.

I commi da 6 ad 8 fissano la durata in carica del Comitato pari alla legislatura regionale, stabiliscono la sua valida costituzione con la nomina della metà più uno dei suoi componenti, prevedono che per il Presidente e per i componenti dell'organismo non sia prevista alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese e prevedono l'adozione da parte del comitato stesso, entro 60 giorni dal suo insediamento, di un regolamento di disciplina del suo funzionamento

Art. 7 Osservatorio regionale delle rievocazioni storiche della Toscana

Disposizione articolata in 7 commi dispone, al comma 1, l'istituzione presso la Giunta regionale dell'Osservatorio delle rievocazioni storiche della Toscana, con funzioni di consulenza scientifica.

Il comma 2 disciplina la composizione dell'Osservatorio, alimentata dai diversi ambiti culturali esistenti e da rappresentanze dei differenti attori del terzo settore e della promozione turistica, come di seguito specificamente illustrata.

Ne fanno dunque parte: il Direttore della struttura regionale competente in materia di cultura con funzione di coordinatore, o suo delegato; un rappresentante del mondo della scuola designato dall'ufficio scolastico regionale; un esperto di promozione turistica; un rappresentante per ognuno dei tre atenei della Toscana e da questi designato, esperto nelle discipline oggetto della presente legge; un esperto designato dalla Consulta regionale del Terzo settore prevista dall'articolo 6 della LR 65/2020.

Il comma 3 definisce in termini non esaustivi le principali competenze dell'Osservatorio, che svolge la sua funzione di consulenza e supporto scientifico su richiesta dell'amministrazione regionale o del Comitato. L'osservatorio offre inoltre specifico supporto per le attività di formazione agli operatori del settore delle rievocazioni. In particolare l'organismo svolge le seguenti funzioni: esprime parere in merito alla formazione del calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica della Toscana; esprimere parere in merito alle richieste d'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 4, nonché riguardo alla revoca dell'iscrizione; esprime il parere sulle proposte d'iniziativa e i progetti, oggetto della presente legge, presentati alla Regione dai soggetti pubblici e privati. Il comma prosegue stabilendo che l'osservatorio promuove, in raccordo con il Comitato e per mezzo della struttura regionale competente: 1) studi e ricerche mirate su vari aspetti delle manifestazioni di rievocazione storica, sul loro impatto sociale, educativo e culturale e sulle loro ricadute turistiche, anche attraverso l'organizzazione di convegni e la realizzazione di pubblicazioni; 2) offerte formative concernenti sia le conoscenze storiografiche, sia i saperi tecnici e artistici messi in atto dalle attività rievocative, a favore delle associazioni e dei diversi soggetti attivi nel campo della rievocazione storica; 3) il confronto e il dialogo con le realtà della rievocazione storica presenti in altre regioni italiane e in altri paesi dell'Unione Europea.

Il comma 4 sancisce la durata in carica dell'organismo per l'intera legislatura e stabilisce che esso è validamente costituito con la nomina della metà più uno dei suoi componenti.

Al comma 5 è stabilito che l'Osservatorio assicuri il raccordo con i competenti uffici dello Stato anche garantendo l'apporto di esperti nelle materie di cui alla presente legge anche a seguito di specifiche intese siglate dalla Regione.

Il comma 6 stabilisce che ai componenti dell'organismo non è dovuta alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese.

Il comma 7, infine, dispone che entro sessanta giorni dal suo insediamento l'Osservatorio, al pari del Comitato, adotti un regolamento per disciplinare le modalità del proprio funzionamento.

Art. 8 Supporto al funzionamento del Comitato e dell'Osservatorio

La norma, composta di un unico comma, assicura il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 6 e dell'Osservatorio di cui all'articolo 7 stabilendo che la Giunta regionale mette a disposizione i locali e le risorse umane e strumentali per lo svolgimento dei compiti dei due citati organismi.

Art. 9 Contributi regionali

La norma, suddivisa in 3 commi, prevede due differenti tipologie di contribuzione da parte della Regione, di cui la prima, disciplinata al comma 1, in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale vigenti di cui alla l.r. 1/2015, è volta al concorso all'organizzazione delle manifestazioni iscritte nel calendario di cui all'articolo 3, avviene tramite appositi bandi annuali o pluriennali, sostenuti, in caso di efficacia su più annualità, da appositi accordi o convenzioni, e prevede la concessione di contributi a progetti degli enti locali e delle associazioni di rievocazione storica iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4, frutto della co – progettazione di cui all'articolo 10.

Il comma 2 prevede inoltre che, in coerenza con i medesimi strumenti di programmazione regionale, la Regione possa altresì concedere contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 241/1990, a progetti degli enti locali e delle associazioni di rievocazione storica, comunque iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4, anche al di fuori del sistema di co progettazione e finalizzati alla realizzazione di attività ed eventi di rievocazione storica nonché mirati alla tutela e valorizzazione degli abiti storici e della tradizione del territorio regionale, anche attraverso lo sviluppo di realtà museali.

Il comma 3 stabilisce i criteri in base a cui i contributi dei commi 1 e 2 possano essere erogati disponendo che sia riservata priorità alle manifestazioni, alle attività e ai progetti che attestino una più prolungata vitalità nel tempo, un più largo coinvolgimento del tessuto sociale e del contesto istituzionale locale, che realizzino progetti di rappresentanza del territorio regionale in Italia e nel mondo.

Art. 10 Attività di co-progettazione

L'articolo, composto di 5 commi, rappresenta una delle disposizioni di sistema della legge venendo a delineare un quadro di governance per la realizzazione e l'organizzazione delle manifestazioni e attività di rievocazione storica.

Il comma 1 infatti stabilisce che al fine di realizzare specifici progetti, anche innovativi e sperimentali, finalizzati all'attuazione delle manifestazioni di cui all'articolo 3, gli enti locali nell'ambito di attività di interesse generale e nell'esercizio della propria autonomia, in forma singola o associata, mediante avviso pubblico, attivino forme di partenariato con le associazioni di cui all'articolo 4, ricorrendo al procedimento della co-progettazione di cui

all'articolo 11 del l.r. 65/2020, anche ad esito delle attività di co-programmazione di cui all'articolo 10 della medesima l.r. 65/2020.

Il comma 2 chiarisce che nell'ambito della co progettazione di cui trattasi la titolarità delle scelte spetta agli enti locali cui compete la predeterminazione dei contenuti dell'avviso pubblico, che tuttavia, a norma della legge stessa, deve indicare i seguenti contenuti minimi obbligatori: gli obiettivi generali e specifici dei progetti; le aree di intervento; la durata del progetto e le sue caratteristiche essenziali; i requisiti per l'adesione ai progetti in co progettazione.

Il comma 3, norma di un certo rilievo e di carattere innovativo nel quadro dell'organizzazione delle complessive attività afferenti alle manifestazioni, prevede che all'interno del procedimento di co progettazione sia inserita l'elaborazione di specifici disciplinari descrittivi delle attività anche preparatorie delle pratiche rievocative e concernenti i relativi livelli di sicurezza.

Il comma 4, al fine di delineare un sistema di governance quanto più possibile inclusivo, stabilisce che possano aderire alle attività di co progettazione, in qualità di partner di progetto, anche soggetti diversi da quelli iscritti all'elenco di cui all'articolo 4 purché in partenariato con almeno una delle associazioni iscritte al predetto elenco che eserciti la funzione di capofila

Il comma 5 stabilisce che i soggetti della co-progettazione di cui ai commi 1 e 3, nell'ambito delle forme di partenariato attivate, concorrono alla realizzazione dei progetti anche mediante l'apporto di proprie risorse materiali, immateriali ed economiche, nonché mediante la concessione in uso di beni pubblici alle associazioni di cui al comma 1.

Art. 11 Attività didattiche

L'articolo attua i principi espressi nella legge e le specifiche finalità didattiche stabilendo una collaborazione con l'ufficio scolastico regionale per mezzo di un'intesa che porti all'elaborazione di un programma triennale di attività didattiche in tema ed in affiancamento alle manifestazioni di rievocazione storica animate sul territorio toscano. A tal fine la norma, articolata in 4 commi, richiama le disposizioni statali di riferimento, ed in particolare il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, "Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g)" che consente di attivare programmi consoni alla finalità della legge anche nell'ambito del sistema coordinato di cui all'articolo 4 d.lgs. 60/2017 e del piano delle arti di cui all'articolo 5 del medesimo decreto.

Il comma 2, quindi, specifica che le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, nel rispetto del principio dell'autonomia scolastica, concorrono all'attuazione delle finalità della legge regionale, richiamate al comma 1 dell'articolo in esame, con specifiche iniziative di arricchimento ed ampliamento del piano triennale dell'offerta formativa per il pieno sviluppo delle competenze trasversali e di cittadinanza proprie dei diversi ordinamenti.

Il comma 3 stabilisce che la Regione Toscana e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi e delle scelte di autonomia scolastica, definiscono con cadenza triennale un organico programma di interventi, attraverso specifici accordi o convenzioni, a sostegno delle specifiche progettualità delle istituzioni scolastiche, anche organizzate in rete, tese alla valorizzazione del patrimonio culturale intangibile delle tradizioni locali e delle manifestazioni rievocative di cui all'articolo 3.

Il comma 4 fissa il termine di approvazione del primo programma triennale di attività di cui al comma 3 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Art. 12 Promozione delle manifestazioni

Per le finalità di massima promozione delle manifestazioni del calendario regionale la disposizione, composta di 3 commi, stabilisce al comma 1 che, nell'ambito delle proprie attività di comunicazione come previste dalla legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale delle comunicazioni) la Regione Toscana garantisce la massima diffusione alle manifestazioni iscritte nel calendario di cui all'articolo 3.

Il comma 2 dispone in merito ad una collaborazione con l'agenzia regionale Toscana promozione turistica. Si prevede che la Giunta regionale, anche tenuto conto delle ricorrenze storiche di ciascun anno, sentito il Comitato di cui all'articolo 6 e in collaborazione con la predetta agenzia, attivi specifiche campagne promozionali rivolte alla massima diffusione e conoscibilità del calendario di cui all'articolo 3 e di specifiche manifestazioni.

Il comma 3 rinvia alle disposizioni attuative dell'articolo 13 per la definizione delle modalità di collaborazione con l'agenzia regionale di cui al comma 1 e dei caratteri delle campagne di promozione di cui al comma 2.

Art. 13 Disposizioni di attuazione

Come anticipato in premessa, e per le motivazioni ivi espresse, la norma individua nella deliberazione della Giunta regionale lo strumento idoneo a dare attuazione di dettaglio alle innovative e articolate disposizioni della legge.

Il comma 1 stabilisce che entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, sentito il Comitato di cui all'articolo 6, definisce quanto segue: i requisiti e le modalità per l'iscrizione delle manifestazioni storiche nel calendario di cui all'articolo 3; i requisiti di iscrizione nell'elenco dell'articolo 4 e la documentazione da allegare alla domanda, nonché i casi e le modalità di revoca dell'iscrizione stessa; la grafica del logo di cui all'articolo 3, comma 2 e all'articolo 4 comma 2; i criteri dettagliati di rotazione annuale delle manifestazioni oggetto di promozione ai sensi dell'articolo 12; la disciplina di dettaglio del procedimento di co-progettazione di cui all'articolo 10, comma 2; le modalità di collaborazione con l'agenzia regionale Toscana promozione turistica e i caratteri delle campagne di promozione di cui all'articolo 12, comma 2.

Il comma 2, alla luce dell'esigenza periodica di adattamento e declinazione di alcune disposizioni attuative, prevede che con distinta deliberazione, di carattere annuale, la Giunta regionale stabilisca la ripartizione e le modalità di erogazione e rendicontazione delle risorse da assegnare all'attuazione degli interventi di cui al comma 1 e al comma 2 dell'articolo 9, nonché i dettagli attuativi annuali del programma degli interventi di cui all'articolo 11, comma 3 e delle campagne promozionali di cui all'articolo 12.

Art. 14 Relazione

Nel quadro dei rapporti fra organi della Regione e nel rispetto dei rispettivi ruoli, in particolare del ruolo di verifica delle politiche regionali da parte del Consiglio regionale, si dispone che la Giunta regionale, su proposta del Comitato di cui all'articolo 6, presenti al Consiglio regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, una relazione descrittiva delle attività di promozione svolte in favore delle manifestazioni e attività di rievocazione storica; delle

manifestazioni, delle attività e dei progetti realizzati tramite i contributi regionali di cui all'articolo 9; delle attività didattiche realizzate ai sensi dell'articolo 11.

Art. 15 Disposizioni transitorie

Come in più punti anticipato le disposizioni transitorie, articolate in 5 commi, disciplinano la fase di transizione fra la vigente disciplina e quella di nuova introduzione stabilendo in particolare, ai sensi del comma 1, che le associazioni che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino già iscritte all'elenco regionale di cui all'articolo 3 della l.r. 5/2012, siano iscritte d'ufficio all'elenco di cui all'articolo 4. Il comma 2 prosegue disponendo che l'eventuale necessaria integrazione della documentazione richiesta per l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 4, come dettagliatamente disciplinata dalle disposizioni di attuazione di cui all'articolo 13, sia integrata dalle associazioni su richiesta del competente ufficio della giunta regionale entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

Il comma 3 stabilisce quindi che le domande d'iscrizione delle associazioni all'elenco dell'articolo 3 della l.r. 5/2012 pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono valutate ai fini dell'iscrizione nell'elenco dell'articolo 4.

Il comma 4 dispone in merito alla fase di prima applicazione del calendario di cui all'articolo 3. Qui si stabilisce che per la prima redazione di tale calendario siano tenuti presenti gli elementi identificativi delle manifestazioni già iscritte nel calendario annuale di cui all'articolo 3 bis e all'elenco di cui all'articolo 5 della l.r. 5/2012.

Il comma 5, infine, nelle more dell'operatività del Registro Unico nazionale del terzo settore previsto dal d.lgs 117/2017, stabilisce che ai fini dell'iscrizione nei registri del terzo settore richiesta dall'articolo 5, comma 1, sia ritenuta valida l'iscrizione nel registro regionale o nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale).

Art. 16 Norma finanziaria

L'articolo, composto di 3 commi, assicura copertura finanziaria alla legge destinando alle spese da essa previste l'importo di euro 500.000,00 annui per il triennio 2021 - 2022 - 2023, con imputazione alle competenti partizioni del bilancio regionale, e stabilisce, al comma 2, che per i successivi esercizi si provveda con legge di bilancio. Al comma 3 stabilisce infine che dall'attuazione di quanto previsto agli articoli 4 e 8 non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 17 Abrogazioni

Come anticipato in premessa e per le ragioni ivi illustrate la norma procede all'abrogazione della vigente legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 "Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).

Art. 18 Entrata in vigore

L'articolo, di un solo comma, per le motivazioni espresse in premessa, dispone l'entrata in vigore della legge in via d'urgenza, il giorno successivo alla pubblicazione in B.U.R.T.